REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA

CAPO I

- Definizioni, finalità e tipologie -

ART. 1 - Definizioni

- 1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
 - a. per Università, Università degli Studi di Verona;
 - b. per Dipartimenti/Centri di Ricerca, le strutture dotate di autonomia finanziaria e di spesa ai sensi del Titolo V, art. 41 dello Statuto dell'Università di Verona, emanato con DR 6435 del 7/10/1994 e successive modificazioni, e dell'art. 33 del Regolamento Quadro di Funzionamento dei Dipartimenti emanato con DR n. 131 del 14 gennaio 2010;
 - c. per assegni di ricerca, Assegni *a progetto* (selezione dei progetti presentati dai candidati nell'ambito di un bando per ambiti disciplinari) e Assegni *finalizzati* (selezione dei candidati sulla base di progetti presentati dai Dipartimenti);
 - d. per Ministro, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca;
 - e. per A.O.U.I., l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

ART. 2 - Finalità

- 1. L'Università degli Studi di Verona può conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, alla quale si fa riferimento per quanto non esplicitamente prescritto nel presente regolamento.
- 2. Gli assegni mirano a consentire la collaborazione allo svolgimento di attività di ricerca di studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo.

ART. 3 - Tipologie di assegni e modalità di finanziamento

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione e i requisiti minimi di accesso alle selezioni per il conferimento di assegni di ricerca nell'ambito di due tipologie differenti:
 - a. Assegni *a progetto*, a carico dei fondi del bilancio dei Dipartimenti/Centri di ricerca e/o a carico di specifici finanziamenti nell'ambito di progetti di ricerca anche di Ateneo, con selezione sulla base di un progetto di ricerca presentato dai candidati, assieme al curriculum;
 - b. Assegni *finalizzati*, a carico dei fondi del bilancio dei Dipartimenti/Centri di ricerca e/o a carico di specifici finanziamenti nell'ambito di progetti di ricerca, sulla base di progetti presentati dai Dipartimenti/Centri di ricerca, con successiva selezione dei candidati sulla base dei requisiti richiesti dai bandi.

CAPO II

- Norme Generali -

ART. 4 – Requisiti e modalità di attivazione

- 1. Gli assegni di ricerca vengono attribuiti, tramite selezione pubblica, mediante due distinte procedure:
 - a. Assegni *a progetto*: pubblicazione di uno o più bandi su richiesta dei Dipartimenti/Centri di ricerca o dell'Ateneo, relativamente agli ambiti scientifici individuati dagli stessi Dipartimenti/Centri di ricerca, seguiti dalla presentazione direttamente da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni;
 - b. Assegni *finalizzati*: pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca su richiesta dei Dipartimenti/Centri di ricerca, con successiva selezione dei candidati in base ai requisiti richiesti dai bandi.
- 2. L'Università può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente all'estero, ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italia.
- 3. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni i cittadini italiani, i cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini extra Unione in possesso alla data di scadenza del bando dei requisiti richiesti.
- 4. I requisiti di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono definiti dai relativi bandi.
- 5. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

ART. 5 - Durata, rinnovi e sospensioni

- 1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e` stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
- 2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di ricerca e/o di contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22 comma 1 della suddetta Legge, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- 3. E' prevista la sospensione del contratto per maternità in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 e il congedo per malattia in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 788, della L. 296/2006 e successive modificazioni.

ART. 6 - Importo

- 1. Nel rispetto dell'importo minimo stabilito con decreto del Ministro, l'importo annuo lordo degli assegni, esclusi gli oneri a carico dell'Università, viene determinato dai Dipartimenti/Centri di ricerca nei relativi bandi.
- 2. L'importo dell'assegno viene corrisposto al beneficiario in dodici mensilità posticipate. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 476/84 e successive modifiche ed integrazioni l'assegno è esente da ritenuta fiscale; è, invece, soggetto a ritenuta previdenziale ai sensi dell'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 335/95 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 7 - Responsabile Scientifico

1. Per tutti i tipi di assegno i Dipartimenti/Centri di ricerca individuano, il responsabile scientifico al quale il titolare dell'assegno dovrà far capo e la sede eletta per lo svolgimento della ricerca.

ART. 8 - Diritti e doveri dei titolari degli assegni

- 1. I titolari degli assegni collaborano, nell'ambito delle competenze definite dai rispettivi bandi e senza orario di lavoro predeterminato, alle attività di ricerca previste in conformità con la tipologia di assegno attribuito, sotto la supervisione del responsabile scientifico.
- 2. I titolari degli assegni possono svolgere parte dell'attività di ricerca all'estero:
 - a. qualora siano beneficiari di borsa di studio concessa da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
 - b. qualora l'attività di ricerca all'estero sia coerente con il programma di ricerca al quale collabora, previa autorizzazione del Dipartimento/Centro di ricerca, su motivata proposta del responsabile scientifico; in tal caso può essere determinato un eventuale contributo a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
- 3. I titolari degli assegni di ricerca, prima della scadenza del termine di durata degli stessi, sono tenuti a presentare al Dipartimento/Centro di ricerca, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta che verrà valutata da un'apposita Commissione, nominata dal Dipartimento/Centro di ricerca, che esprimerà il proprio parere positivo per un eventuale rinnovo. Le relazioni presentate per il rinnovo saranno rese pubbliche sui siti web dei Dipartimenti.
- 4. In caso di contratto di durata pluriennale deve essere effettuata annualmente la valutazione dell'attività svolta dal titolare dell'assegno in relazione al progetto di ricerca e allo stato di avanzamento del progetto stesso, da parte del responsabile scientifico. La valutazione negativa dell'attività svolta dall'assegnista sarà causa di risoluzione del contratto senza obbligo di preavviso da parte dell'Università.

ART. 9 – Divieto di cumulo e incompatibilità - Obblighi del titolare dell'assegno.

- 1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.
- 2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
- 3. i titolari di assegni di ricerca, se disponibili e con il consenso del responsabile scientifico dell'assegno, possono svolgere attività didattica modulare (corrispondente a CFU) solo se retribuita su appositi capitoli di spesa da parte dell'Università.

- 4. Il predetto assegno non può essere attribuito a personale di ruolo presso le università, gli enti pubblici e le istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione l'ENEA e l'ASI, nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, e quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
- 5. All'atto della stipula del contratto di cui all'art. 4, comma 5, l'interessato non deve avere in corso rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con privati o con Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle di cui al comma 3. In tali casi non si dà luogo alla stipulazione salvo che, entro il termine assegnato dall'Università, l'interessato non venga collocato in aspettativa senza assegni.
- 6. Il contratto deve prevedere, inoltre, che, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari degli assegni possano svolgere attività professionali ovvero altre attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento/Centro di ricerca, sentito il responsabile scientifico, a condizione che l'attività:
 - a. sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca;
 - b. non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca;
 - c. non rechi, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all'Università.
- 7. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 10 - Trattamento assicurativo

1. L'Università provvede, con oneri a carico dell'assegnista, alla copertura assicurativa per infortuni a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca e con oneri a carico dell'Università alla copertura per responsabilità civile verso terzi.

ART. 11 - Trattamento di missione

1. Il trattamento di missione del titolare di assegno ricade sui fondi del responsabile della ricerca o sui fondi del Dipartimento/Centro di ricerca ospitante, secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per le missioni.

ART. 12 - Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca

1. Il titolare di assegni può frequentare senza borsa corsi di dottorato di ricerca nei settori disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all'assegno, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. In tali casi l'Università non è impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni.

ART. 13 – Programmazione e finanziamento degli assegni

- 1. Gli assegni di ricerca gravano sul bilancio dei singoli Dipartimenti/Centri di ricerca.
- 2. Gli assegni di ricerca potranno essere attivati anche previo finanziamento attraverso fondi esterni erogati da soggetti pubblici o privati, purché sia garantita la copertura finanziaria dell'assegno per tutta la sua durata.

ART. 14 - Accesso alle strutture ospedaliere

1. Per gli assegni conferiti per attività di ricerca di tipo clinico, da svolgersi presso strutture dell'A.O.U.I. o altre Aziende Ospedaliere, è necessario dare preventiva comunicazione al Direttore Generale

dell'Azienda, ai fini dell'accesso alle strutture, che avviene con responsabilità condivise, per le specifiche competenze di ambito assistenziale, con la Direzione dell'Unità Operativa Complessa sede della ricerca clinica.

ART. 15 - Recesso

- 1. Il recesso dal contratto può essere esercitato dal titolare dell'assegno o dall'Università.
- 2. In caso di recesso dal contratto, la parte recedente è tenuta a darne comunicazione all'altra con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 16 - Risoluzione del contratto

1. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con provvedimento del Rettore, su proposta motivata del responsabile scientifico ed approvata dal Consiglio del Dipartimento/Centro di ricerca, valutate le giustificazioni addotte dal titolare dell'assegno.

ART. 17 - Decadenza

- 1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine fissato, non si presentino e non diano luogo alla stipula del contratto o non inizino l'attività nel termine stabilito.
- 2. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati.

CAPO III

- Selezioni pubbliche e composizione Commissioni esaminatrici -

ART. 18 – Richiesta di attivazione delle selezioni

- 1. Ai fini dell'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni di ricerca e della stipula dei relativi contratti, il Dipartimento/Centro di ricerca proponente, deve indicare:
 - Assegni a progetto: l'ambito o gli ambiti scientifici di interesse, il numero di assegni da attribuire, la durata, le categorie di titoli valutabili, la lingua o le lingue straniere di cui verrà verificata la conoscenza;
 - b. Assegni *finalizzati*: il programma di ricerca, le prestazioni ad esso connesse, l'ambito scientifico di interesse, la lingua o le lingue straniere di cui verrà verificata la conoscenza, gli argomenti su cui verterà il colloquio, le categorie di titoli valutabili.

ART. 19 - Procedure di selezione

- 1. Le procedure di selezione, tese alla valutazione comparativa dei candidati in relazione agli ambiti scientifici di interesse, per gli Assegni *a progetto* dovranno prevedere:
 - a. la valutazione del progetto presentato dal candidato, la valutazione dei titoli e la discussione del progetto di ricerca presentato con l'attribuzione di un massimo di 100 punti da assegnare in base ai seguenti elementi: progetto di ricerca fino ad un massimo di 30 punti, titoli fino ad un massimo di 50 punti e per la discussione del progetto fino a 20 punti;
 - b. l'ammissione alla discussione solo di coloro che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 55 punti nella valutazione del progetto e dei titoli;
 - c. la discussione si intende superata se viene raggiunto il punteggio minimo di 12 punti.

- 2. Le procedure di selezione, tese alla valutazione comparativa dei candidati, per gli Assegni *finalizzati* dovranno prevedere:
 - a. la valutazione dei titoli e un colloquio con l'attribuzione di un massimo di 100 punti da assegnare in base ai seguenti elementi: valutazione dei titoli fino ad un massimo di 60 punti e colloquio fino a 40 punti;
 - b. l'ammissione al colloquio è riservata a coloro che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 35 punti nella valutazione dei titoli;
 - c. il colloquio si intende superato se viene raggiunto il punteggio minimo di 25 punti.
- 3. Le categorie dei titoli valutabili e la distribuzione del punteggio tra di esse sono fissate dai rispettivi bandi.
- 4. I risultati della valutazione dei titoli e dell'eventuale progetto presentato sono resi noti agli interessati prima di procedere alla discussione/colloquio.
- 5. Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.
- 6. La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e dell'eventuale progetto di ricerca e dal voto conseguito in sede di discussione/colloquio.
- 7. Delle operazioni di selezione vengono redatti appositi verbali sottoscritti da tutti i componenti della Commissione.
- 8. Espletata la discussione/colloquio, la Commissione formulerà la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva. A parità di merito la posizione più alta è determinata dalla minore età del candidato.
- 9. Dopo l'approvazione degli atti della selezione, i risultati della procedura saranno resi pubblici, con decreto rettorale, mediante affissione all'Albo Ufficiale sul sito dell'Università.
- 10. È garantito l'accesso agli atti della selezione ai sensi della Legge 7.08.1990, n. 241 e del relativo regolamento interno di attuazione.
- 11. Nel caso di mancata accettazione degli assegnatari entro il termine indicato dal bando o di rinuncia, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
- 12. L'inizio delle attività di ricerca e, quindi, della titolarità dell'assegno, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state espletate le procedure di selezione.

ART. 20 – Composizione Commissioni esaminatrici

- 1. Le Commissioni esaminatrici, nominate con Decreto Rettorale, su proposta del Consiglio di Dipartimento/Centro di ricerca, saranno così costituite:
 - a. per gli Assegni a progetto: un'unica Commissione di Ateneo suddivisa in tante sottocommissioni quanto sono gli ambiti disciplinari definiti dai bandi. Ciascuna sottocommissione sarà costituita da almeno tre componenti. Per ciascun giudizio la Commissione potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Università;
 - b. per gli Assegni *finalizzati*: una commissione per ciascuna selezione costituita da tre componenti (docenti o esperti degli ambiti scientifici pertinenti alla selezione).
- 2. Alle Commissioni esaminatrici possono essere aggregati componenti aggiuntivi per gli esami di lingua straniera.

3. Le Commissioni esaminatrici devono concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla loro nomina, formulando un'apposita graduatoria sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato.

ART. 21 - Pubblicità

- 1. I bandi di selezione verranno pubblicati e resi pubblici sul sito dell'Università.
- 2. I bandi di selezione verranno pubblicati mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Università e contestuale pubblicazione per via telematica sul sito dell'Università.
- 3. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi, decorrono 20 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.
- 4. Su richiesta dei Dipartimenti/Centri di ricerca, i bandi potranno essere pubblicati sui siti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

ART. 22 - Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alle selezioni, redatte in carta libera, e corredate dalla documentazione prevista dai bandi, dovranno essere indirizzate al Rettore e dovranno essere presentate o fatte pervenire entro i termini indicati all'art. 21, comma 2, del presente regolamento.

ART. 23 – Assegnisti nell'ambito di programmi comunitari e ministeriali

- 1. In deroga alle procedure per il reclutamento previste nel presente Regolamento, l'Università può conferire assegni di ricerca *finalizzati* sulla base di requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea nell'ambito di programmi di ricerca e sviluppo tecnologico finanziati dall'Unione Europea o dal Ministero competente.
- 2. La durata dell'assegno è commisurata alla durata del progetto e la spesa grava sul finanziamento assegnato.

ART. 24 - Norma transitoria

1. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro di cui all'art. 6 del presente regolamento, l'importo minimo degli assegni è determinato nella misura attualmente in vigore presso l'Università, fatta salva la facoltà di adeguare detto importo in coerenza con le disposizioni di cui all'emanando decreto del Ministro e alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 25 - Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università.